



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 26/01/2001 n. 5

Oggetto:

Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di REDDITI DI IMPRESA.

Sintesi:

La circolare, rispondendo ai quesiti posti in essere in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, fornisce chiarimenti in materia di redditi d'impresa, con particolare riguardo a:

- AGEVOLAZIONE VISCO
- CREDITO D'IMPOSTA PER NEOASSUNTI
- AGEVOLAZIONE PER GLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE
- RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA
- IRAP
- DEDUZIONE PER AUTOTRASPORTATORI - ARTICOLO 6, COMMA 2 DELLA LEGGE 388/2000
- TASSAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA CON ALIQUOTA PROPORZIONALE.
- BONIFICA
- SOCIETA' COOPERATIVE
- DEDUCIBILITA' DELLE SPESE PER AUTOVETTURE CONCESSE IN USO PROMISCOU AGLI AMMINISTRATORI. ART. 21-BIS DEL TUIR.
- RICLASSIFICAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI. - ART. 6, COMMA 7

Testo:

I N D I C E

- 1 AGEVOLAZIONE VISCO
 - 1.1 Investimenti sui beni strumentali nuovi
 - 1.2 Conferimenti in denaro
 - 1.3 Soggetti beneficiari
 - 1.4 Disposizione antielusiva
- 2 CREDITO D'IMPOSTA PER NEOASSUNTI
 - 2.1 Criteri di determinazione delle basi occupazionali
 - 2.2 Requisiti soggettivi dei neo-assunti
 - 2.3 Modalita' di richiesta e di utilizzo del credito d'imposta
- 3 AGEVOLAZIONE PER GLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE
 - 3.1 Soggetti beneficiari
 - 3.2 Oggetto dell'agevolazione
 - 3.3 Utilizzo del credito d'imposta
- 4 RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA
 - 4.1 Ambito oggettivo di applicazione
 - 4.2 Ambito soggettivo di applicazione
- 5 IRAP
 - 5.1 Base imponibile IRAP
 - 5.2 Variazione dell'aliquota IRAP
 - 5.3 Errore. Il segnalibro non e' definito.
- 6 DEDUZIONE PER AUTOTRASPORTATORI - ARTICOLO 6, COMMA 2 DELLA LEGGE 388/2000
- 7 TASSAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA CON ALIQUOTA PROPORZIONALE.
 - 7.1 Compensabilita' del reddito con perdite d'impresa
 - 7.2 Imputazione del reddito ai soci
 - 7.3 Versamento degli acconti
 - 7.4 Utilizzo di perdite pregresse
- 8 BONIFICA
- 9 SOCIETA' COOPERATIVE
- 10 DEDUCIBILITA' DELLE SPESE PER AUTOVETTURE CONCESSE IN USO PROMISCOU AGLI AMMINISTRATORI. ART. 21-BIS DEL TUIR.
- 11 RICLASSIFICAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI. - ART. 6, COMMA 7

(...Omissis...)

3 AGEVOLAZIONE PER GLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE.

3.1 Soggetti beneficiari.

D.

Nella definizione di "titolari di reddito d'impresa" sono compresi tutti i settori di attivita' e, in particolare, il commercio e i servizi? Poiche' l'agevolazione spetta indistintamente ai titolari di reddito d'impresa, sussiste l'agevolazione per i conduttori di aziende in affitto che effettuano investimenti (come avviene frequentemente nel settore alberghiero)?

R.

La nozione di reddito d'impresa si ricava, sotto il profilo oggettivo, dall'art. 51 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che ricomprende, tra l'altro, in questa categoria tutte le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile - anche se non organizzate in forma d'impresa -, l'attivita' agricola che eccede i limiti di cui all'art. 29 del citato testo unico, nonche', tra le altre, le attivita' organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazioni di servizi che non rientrano nel citato art. 2195.

Da un punto di vista soggettivo, si ricomprendono tra i titolari dei redditi d'impresa, oltre alle persone fisiche che esercitano le attivita' sopra individuate, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3 del TUIR, quelli di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) e b), del TUIR nonche' le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Sono esclusi dalla predetta agevolazione, per espressa previsione normativa, gli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), ancorche' svolgano attivita' d'impresa.

Si precisa, inoltre, che per le imprese soggette a discipline comunitarie specifiche - quali ad esempio il settore siderurgico e il settore automobilistico - o di grandi progetti multisettoriali, l'applicazione del beneficio e' subordinata alla richiesta di preventiva autorizzazione della Commissione e ai controlli previsti dalle discipline stesse, cosi' come dettato dal comma 6 dell'articolo 8 in questione.

3.2 Oggetto dell'agevolazione.

D.

Nella definizione di beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR sono compresi gli immobili classati in C1/C2/A10/ D8? .

R.

La norma esclude espressamente solamente i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio di cui alla tabella sui coefficienti di ammortamento approvata con DM 31 dicembre 1988. Pertanto tutti gli immobili strumentali per natura e per destinazione, di cui all'art. 40 del Tuir, rientrano nell'ambito dell'agevolazione in esame.

D.

Rientrano nell'agevolazione i contratti di appalto per la realizzazione di nuovi impianti generici in sostituzione di impianti vecchi obsoleti (gia' esistenti)?.

R.

L'agevolazione riguarda anche i beni strumentali nuovi realizzati in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario e quindi anche gli impianti generici, realizzati con nuovi progetti, purché costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio impianto e non rappresentino meri interventi di manutenzione di quello preesistente.

D.

Per i contratti di appalto stipulati nel corso del 2000, ma da completare nell'anno 2001, l'acquisizione e' da intendersi avvenuta tutta nel 2001?

R.

Come chiarito per l'agevolazione Visco, i cui principi sono stati in parte ripresi dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, si considerano agevolabili anche i contratti in corso, gia' iniziati in esercizi precedenti al periodo agevolabile, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili.

Nel caso di specie sono rilevanti, pertanto, solo i costi sostenuti nell'esercizio 2001.

D.

Determinazione del costo del bene rilevante per l'agevolazione. Il valore dell'investimento e' diminuito del corrispettivo delle cessioni di beni simili o del costo residuo da ammortizzare dei beni medesimi?.

R.

Come precisato nella relazione ministeriale, occorre confrontare il valore dell'investimento con i costi non ammortizzati dei beni ceduti o dismessi e gli ammortamenti dedotti nel medesimo periodo d'imposta, fatta eccezione dei soli ammortamenti riferiti ai cespiti agevolati acquistati nell'anno.

Pertanto, in caso di strutture di nuova costituzione, rilevera' l'intero importo dei costi sostenuti per la realizzazione dei nuovi investimenti.

D.

Se nel periodo di cessione si procede ad acquisire "beni della stessa categoria" di quelli ceduti, il credito d'imposta originario deve essere rideterminato, confrontando il costo non ammortizzato del bene ceduto con quello dei beni nuovi di rimpiazzo. Cosa si intende per "beni della stessa categoria"?

R.

Per l'esatta individuazione dei beni della stessa categoria di quelli ceduti occorre fare riferimento alle categorie merceologiche indicate nella tabella sui coefficienti di ammortamento approvata con DM 31 dicembre 1988.

In particolare, va precisato che per aversi il "rimpiazzo" presuppone che l'acquisto avvenga nello stesso periodo d'imposta in cui e' avvenuta la cessione o dismissione.

D.

Come si ricalcola il credito d'imposta in caso di cessione del bene entro il quinquennio? E in caso di rimpiazzo?.

R.

L'art. 8, comma 7, della Finanziaria per il 2001 prevede la decadenza dall'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto della stessa non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano usciti dal regime d'impresa (cessione, dismissione ovvero destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa) o siano stati destinati a strutture produttive diverse entro il quinquennio.

In tali casi, pertanto, il credito d'imposta viene rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo originario dei beni non entrati in funzione, fatti uscire dal regime d'impresa, destinati a strutture produttive diverse, o per i quali non sia stato esercitato il riscatto nell'ipotesi di acquisizione in locazione finanziaria.

Per esempio:

Anno 2001	Acquisto bene agevolato	100
	Investimento rilevante ai fini dell'agevolazione	100
Anno 2003	Decadenza (per una delle fattispecie)	
	Rideterminazione dell'investimento rilevante	
	per il 2001:	100 - 100 = 0

che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Il beneficio originariamente previsto viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente e' superiore al costo d'acquisto del nuovo bene.

Valga, al proposito, il seguente esempio:

Anno 2001	Acquisto bene agevolato	100
Anno 2003	Cessione del bene agevolato, di	
	costo residuo da ammortizzare	50

Ipotesi a) Investimento di rimpiazzo: 60

In questo caso il costo dell'investimento originario non deve essere rettificato perche' l'investimento di rimpiazzo e' superiore al costo residuo di quello sostituito.

Ipotesi b) Investimento di rimpiazzo: 40

In questo caso il costo dell'investimento rilevante viene rideterminato e ridotto per un importo pari a 10, ossia pari alla differenza tra costo residuo del bene uscente e il costo del bene di rimpiazzo.

D.

Cosa si intende per "struttura produttiva" indicata al comma 2 dell'art. 8?

R.

Per struttura produttiva si intende ogni singola unita' locale o stabilimento produttivo in cui si dirama l'attivita' d'impresa.

D.

L'impresa, con sede e stabilimento in una determinata localita' ubicata in area svantaggiata, che amplia la propria attivita' istituendo nuove unita' produttive nella medesima area o in altre aree, alcune delle quali considerate svantaggiate, ai fini degli investimenti agevolabili deve fare riferimento agli acquisti, alle dismissioni e agli ammortamenti dei beni relativi alla singola unita' produttiva oppure, per quanto riguarda le dismissioni e gli ammortamenti, deve avere riguardo a tutti i beni aziendali?.

R.

Ai fini dell'agevolazione rileva la destinazione dei beni acquistati ad una struttura produttiva comunque ubicata nelle aree indicate dal comma 1.

Per quanto riguarda le dismissioni e gli ammortamenti occorre fare riferimento ai beni di investimento della stessa struttura produttiva, ai sensi del comma 2 della norma in esame. Non occorre, a tal fine, tenere necessariamente una contabilita' separata per ciascuna struttura produttiva, ma sara' sufficiente evidenziare separatamente la destinazione dei singoli cespiti.

Tale orientamento e' confermato dal tenore letterale del comma 2 (anche coordinato con la norma antielusiva del comma 7). In tal senso la relazione ministeriale ribadisce che "occorre confrontare, per ciascuna struttura produttiva situata nella aree territoriali...i costi sostenuti in ognuno dei periodi agevolati per l'acquisizione di detti beni strumentali con il costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi e gli ammortamenti dedotti nel medesimo periodo d'imposta.".

3.3 Utilizzo del credito d'imposta

D.

Poiche' in molti casi di inizio di attivita' la compensazione potrebbe non essere utilizzata immediatamente, e' possibile applicare la disciplina della cessione del credito, ai sensi dell'art. 43 bis e 43 ter del DPR 602/1973, anche al credito d'imposta sugli investimenti?

R.

La spettanza del beneficio in esame e' strettamente connessa all'effettuazione dei nuovi investimenti e, come espressamente stabilito dall'art. 8 comma 5 e come ribadito dalla circolare, il credito d'imposta in parola puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, non puo' essere chiesto a rimborso ne' ceduto.

(...Omissis...)